

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5740

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BECCHI, BIONDI, CALDERISI, CICCARDINI, DUTTO, GOTTARDO,  
NEGRI, RIGGIO, RIVERA, SCARLATO, ZAMBERLETTI, ZEVI**

*Presentata il 7 giugno 1991*

**Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, per  
l'elezione del Senato della Repubblica attraverso un  
sistema maggioritario e uninominale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Un vasto schieramento composto da persone di vario orientamento politico e culturale e da movimenti e associazioni di espressioni diverse della società civile aveva promosso lo scorso anno tre *referendum* popolari in materia elettorale, al fine di superare l'immobilismo e il gioco dei veti incrociati che ha sempre bloccato ogni iniziativa volta a riformare profondamente le leggi elettorali.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili due delle tre richieste di *referendum*, proprio quelle più significative: la prima riguardante la legge per l'elezione del Senato della Repubblica, per passare ad un sistema effettivamente uninominale-maggioritario (per i 238 col-

legi) con una correzione proporzionale (relativa ai restanti 77 senatori); la seconda riguardante la legge per l'elezione dei consigli comunali per estendere a tutti i comuni il sistema maggioritario oggi vigente solo per quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, come premessa per introdurre l'elezione diretta del sindaco.

Questa sentenza — sulla quale in questa sede non riportiamo l'ampio ventaglio di giudizi critici mossi da numerosi e autorevoli giuristi e costituzionalisti — ha sottratto al Paese la possibilità di pronunciarsi e avviare davvero il processo riformatore che il gran parlare di riforme istituzionali ed elettorali di questi mesi non ha certamente sbloccato.

Il sistema elettorale è condizione essenziale del buon funzionamento della democrazia. La proporzionale vigente in Italia, che dovrebbe garantire la libera e articolata espressione della società in tutte le sue componenti, di fatto si risolve oggi in una delega senza condizioni ai partiti: con il nostro voto distribuiamo le carte di un gioco che si svolge poi sopra le nostre teste, al di fuori di ogni possibilità di controllo e del quale i partiti politici sono i soli protagonisti. Il sistema proporzionale è il vero pilastro della degenerazione nella miriade di partiti ed all'origine del regime consociativo.

La frammentazione e la proliferazione delle forze politiche non corrisponde più a grandi visioni ideali e politiche; ma è il risultato di questo sistema elettorale e produce strapotere dei partiti, inefficienza della amministrazione, ingovernabilità e corruzione.

I partiti sono necessari alla vita democratica ma devono svolgere il loro compito nei limiti fissati dalla Costituzione e le elezioni devono tenersi ormai, in una società cresciuta e matura, con un sistema elettorale che ricrei un rapporto fra elettore ed eletto e assicuri ai cittadini la possibilità non solo di scegliere i propri rappresentanti ma anche di decidere sul governo del Paese a tutti i livelli: comunale, regionale e nazionale.

Occorre una riforma elettorale che si basi sul sistema uninominale-maggioritario al fine di passare da un sistema di tanti partiti, residuo di un passato non più significativo e tantomeno oggi adeguato, ad alcuni pochi schieramenti rappresentativi di grandi opzioni politico-ideali tra cui i cittadini possono scegliere

sulla base di proposte effettivamente alternative.

Oggi assistiamo alla contrapposizione di due schieramenti — l'uno genericamente presidenzialista, l'altro di pseudo razionalizzazione del parlamentarismo — che pur presentandosi come riformatori non esprimono effettiva volontà di riforma. Infatti entrambe le posizioni non toccano il sistema dei partiti e quindi il centro della crisi che è la degenerazione partitocratica.

Presentiamo pertanto la seguente proposta di legge che modifica le attuali norme per l'elezione del Senato della Repubblica al fine di ottenere un sistema elettorale corrispondente a quello che scaturiva dal *referendum* elettorale. Un sistema che non sia più la parodia del sistema uninominale così come realizzato dalla legge n. 29 del 1948, ma sia davvero corrispondente a quello richiesto dall'ordine del giorno Nitti approvato dall'Assemblea Costituente il 17 ottobre 1947. Un sistema che, prevedendo l'elezione di un quarto dei senatori con il sistema proporzionale, corrisponde anche alla proposta che Ralf Dahrendorf e la *Hanvard Society* avanzano per temperare la rigidità del modello uninominale anglosassone: esso infatti salvaguarda la rappresentanza delle minoranze senza compromettere la sostanza del sistema uninominale maggioritario e quindi di una vera democrazia dell'alternanza.

Auspichiamo che il *referendum* sulle preferenze del 9 giugno, con la vittoria dei sì, segni davvero l'inizio di un processo riformatore delle nostre istituzioni, processo che passa innanzitutto attraverso una riforma elettorale uninominale e maggioritaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. All'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, così come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: « anche se relative alla stessa persona » sono soppresse;

b) al secondo comma, nel primo e nell'ultimo periodo, le parole: « di tre » sono soppresse;

c) al terzo comma le parole: « e i candidati non possono presentarsi in più di due collegi » sono soppresse.

### ART. 2.

1. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono abrogati.

### ART. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 18 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, le parole: « alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario, » sono soppresse.

### ART. 4.

1. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come modificato dalla legge 28 aprile 1967, n. 252, sono sostituiti dai seguenti:

« L'ufficio elettorale regionale, costituito presso la Corte di appello od il tribunale a termini dell'articolo 7, ap-

pena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

a) proclama eletto il candidato che in ogni collegio ha avuto il maggior numero di voti validi e, in caso di parità di voti validi, il più anziano di età;

b) determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;

c) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, per i quali non è avvenuta la proclamazione ai sensi della lettera a) del primo comma.

La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel Collegio ».

2. L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge n. 29 del 1948 è abrogato.